

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 8 MARZO 1968

(74^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **DI ROCCO**

e del Vice Presidente **TEDESCHI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione del Parco nazionale della Calabria » **(87-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei senatori Spezzano ed altri e dei deputati Buffone ed altri) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Di Rocco) . . . Pag. 910, 911, 916
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 911
BOLETTIERI, *relatore* 910
CARELLI 911
PINNA 910

« Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne » **(883-B)** (D'iniziativa dei senatori Orlandi ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Di Rocco) 906, 907
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 907
CARELLI, *relatore* 906

« Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » **(2820)** (D'iniziativa dei deputati Franzo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Tedeschi) Pag. 920, 922
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 921
CARELLI 920, 921
SANTARELLI 921
TIBERI, *relatore* 920
TORTORA 921

« Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura » **(2827)** (D'iniziativa dei deputati Castellucci e Rinaldi) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Tedeschi) 922
ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 922
TORTORA, *relatore* 922

« Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » **(2828)** (D'iniziativa

del deputato Tantalò) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Tedeschi)	Pag. 917, 918
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	918
BOLETTIERI, relatore	918

« Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna ad alienare terreni al comune di Alghero » (2829) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Tedeschi)	916, 917
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	917
PINNA	917
TIBERI, relatore	916

« Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria » (2838) (D'iniziativa dei deputati Sedati e Sammartino) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Tedeschi)	918, 920
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	919
BOLETTIERI, relatore	918
CARELLI	919
MAGLIANO Giuseppe	919

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cipolla, Cittante, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Medici, Moretti, Santarelli, Tedeschi, Tiberi e Tortora.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Giuseppe Magliano e Pinna.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Orlandi ed altri: « Nuove norme in materia di licen-

ze di pesca nelle acque interne » (883-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Orlandi, Kuntze, Fabiani, Aimoni, Gomez D'Ayala, Salati e Samaritani: « Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARELLI, relatore. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Orlandi ed altri, approvato dal Senato il 27 maggio 1966, tende a normalizzare l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne nonchè a stabilire una certa scorrevolezza nel rilascio delle licenze e nel pagamento delle relative tasse. La licenza, infatti, secondo l'articolo 1, avrebbe una validità di cinque anni, e le relative tasse e soprattasse dovrebbero essere versate annualmente sul conto corrente postale intestato al Primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative; il che faciliterebbe le operazioni burocratiche, finora complicate da interventi i quali influivano anche sull'ammontare delle spese, e via dicendo.

I vari tipi di licenza di pesca sono indicati nella tabella allegata al disegno di legge. Quella di tipo A riguarda la pesca con tutti gli attrezzi; quella di tipo B la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50; quella di tipo C la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50; quella di tipo D, infine, è la licenza per stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

Le tasse per le suddette licenze sono rispettivamente di lire 4.000; 2.000; 1.200 e 1.000. Ad esse va aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali, nonchè una soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo A, di lire 1.000 per le licenze di tipo B, di lire 500 per quelle di

tipo C e D, da ripartire fra vari enti. Tra questi la Camera ha voluto inserire anche le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, il che è molto importante.

Oltre a tale modifica i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno giudicato opportuna la soppressione del seguente comma, contenuto nell'articolo 1 del testo da noi approvato: « La licenza di tipo A può essere anche concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'Autorità concedente »; e la soppressione mi trova consenziente, in quanto il comma appariva pleonastico.

Detto questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, non mi resta che raccomandare l'approvazione del disegno di legge, per la sua indubbia utilità.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogenici, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli Stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22-bis. — I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18º anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21º anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D —

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

di cui alla tabella indicata nel primo comma — per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22-ter. — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis — ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le Amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonchè sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle Amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette ».

La Camera dei deputati ha soppresso un capoverso dell'articolo, così formulato:

« La licenza di tipo A può essere anche concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'Autorità concedente ».

Metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 1 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli 2 e 3, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

Do infine lettura dell'allegato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	NOTE
54		<p><i>Tipo A</i> — Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.</p> <p><i>Tipo B</i> — Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo C</i> — Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo D</i> — Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p>	<p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>1.200</p> <p>1.000</p>	<p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p>	<p>Le licenze di tipo <i>A</i>, <i>B</i> e <i>C</i> hanno validità di 5 anni dalla data del rilascio, quella di tipo <i>D</i> ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa soprattassa.</p> <p>Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonché la soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo <i>A</i>, di lire 1.000 per le licenze di tipo <i>B</i>, di lire 500 per le licenze di tipo <i>C</i> e tipo <i>D</i>, da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri: « Istituzione del Parco nazionale della Calabria » (87-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spezzano, Militerni, De Luca Luca, Barbaro, Gullo, Berlingieri e Salerno: « Istituzione del Parco nazionale della Calabria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone, Nucci, Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Cassiani, Foderaro, Vincelli, Spinelli e Reale Giuseppe.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLETTIERI, relatore. Il disegno di legge, da noi approvato nella seduta del 4 marzo 1964, ci ritorna dalla Camera con alcune sostanziali modifiche dopo essere stato unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri; ed in tale veste appare più completo e soddisfacente, più rispondente ai criteri cui debbono essere ispirati i parchi nazionali del nostro Paese.

I motivi che consigliano la creazione dei parchi nazionali sono così noti che sembra quasi superfluo insistervi. E del resto è sufficiente quanto è detto al primo comma dell'articolo 1, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento: « Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria ».

In tale dizione è compendiato anche quello sviluppo del turismo cui si accennava nel primo comma da noi approvato, e che in effetti presenta grande importanza in quanto in Italia l'attività turistica viene sottovalutata, tanto da presentare oggi delle flessioni e da necessitare quindi di efficaci integrazioni. Ora un'integrazione può essere rappresentata appunto dall'elemento « natura », che purtroppo, però, in Italia comincia a difettare; e questo tanto più se si considera l'attuale concorrenza della Jugoslavia, della Turchia e di altri Paesi che offrono vere oasi di pace e di verde, dove il turista può dimenticare gli affanni della moderna civiltà.

Io debbo compiacermi con coloro i quali hanno lavorato alla stesura definitiva del disegno di legge. È molto opportuna, ad esempio, la disposizione dell'articolo 3 del nuovo testo, che consente la costruzione di attrezzature e sovrastrutture purchè non rechino pregiudizio al raggiungimento delle finalità del parco: è infatti necessario, appunto per consentire lo sfruttamento turistico delle zone, dare la possibilità ai visitatori di raggiungerle, costruendo strade e via dicendo; ma ciò senza che sia pregiudicata la bellezza e l'integrità di quei luoghi che si intende salvaguardare.

Il provvedimento non delimita rigidamente i confini del Parco, che in verità non ha una gran superficie: solo 15.000 ettari, ampliabili però fino a circa 20.000. Gli articoli 2 e 3 riguardano la divisione di esso in zone di riserva naturale integrale, zone di ripopolamento, zone di bosco-parco, zone non boscate, e i vari divieti di disboscamento, caccia, pesca eccetera; attività queste ultime che, rispondendo al criterio dello sfruttamento delle bellezze naturali, potrebbero impoverire le caratteristiche del Parco.

Il disegno di legge prevede poi gli organi i quali debbono presiedere alla direzione della vita del Parco stesso; e a tale proposito è bene osservare come sia opportuno che nell'istituendo Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria siano rappresentate tutte le categorie. Altre norme riguardano le infrazioni ai divieti, i vari servizi, nonchè la copertura delle spese.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)74^a SEDUTA (8 marzo 1968)

In conclusione, onorevoli colleghi, il testo al nostro esame merita tutta la nostra approvazione; e nel raccomandarlo alla vostra attenzione in questo senso non posso che auspicare la creazione di altri parchi nazionali nel nostro Paese, presentando a tal fine il seguente ordine del giorno:

« La 8^a Commissione del Senato,

approvando il disegno di legge per la costituzione del Parco nazionale della Calabria,

impegna il Governo ad intensificare studi e iniziative per creare altri Parchi nazionali nell'Italia meridionale e centrale che, unitamente a massicci rimboschimenti, alla cura e salvaguardia dei boschi esistenti, alla creazione di riserve naturali e rifugi per la fauna, crei un collegamento di "fasce verdi" lungo la dorsale appenninica, realizzando una opera di straordinaria portata a fini di difesa della flora e della fauna, del paesaggio, del turismo, della saldezza del territorio della Penisola, dal nord al sud d'Italia.

In particolare l'8^a Commissione auspica la creazione del Parco nazionale delle Marche e del Parco nazionale calabro-lucano del Pollino, per il quale esiste uno studio approfondito dell'Associazione italiana del "Fondo mondiale per la natura", che ha messo in luce le rarità floro-faunistiche dell'ambiente del Pollino da valorizzare mantenendone integra la originaria particolare bellezza, tenendo presente che il potenziale natura del Mezzogiorno potrà portare ad uno sviluppo eccezionale del turismo se sarà sfruttato con opportune infrastrutture ed attrezzature che non distruggano le fonti del richiamo per il turismo, nazionale ed internazionale, che in avvenire sarà sempre più attratto dal verde e dalla natura ».

CARELLI. Concordando con l'onorevole relatore, aggiungerò qualcosa alle sue osservazioni

Desidero ricordare che quando discutemmo il disegno di legge presentato dai colleghi Spezzano ed altri il consenso su di esso fu unanime in quanto rappresentava una conseguenza logica del nuovo ordinamento

economico, turistico, agronomico, naturalistico che la Calabria sta affrontando. Bisogna però considerare che, per un fenomeno di balcanizzazione, tutte le specie floreali ed anche faunistiche salgono dal sud verso il nord; ragione per cui è necessario stabilire una continuità di condizioni lungo la dorsale appenninica, in modo da salvaguardare il nostro patrimonio naturale sia dall'azione del tempo sia dall'azione disgregatrice dell'uomo.

A tale proposito ricordo che a suo tempo presentai un disegno di legge per l'istituzione del Parco nazionale dei Sibillini, nelle Marche. Ora mi rendo conto del fatto che l'impegno finanziario richiesto per l'istituzione e il mantenimento di tali parchi è notevole; però sarebbe bene che l'azione del Governo in questo senso non si arrestasse al parco della Calabria ma proseguisse per le altre zone, e, a tal fine, giudico molto opportuno l'ordine del giorno del relatore. Vorrei anzi ricordare la promessa fattaci in merito dall'onorevole Sottosegretario di Stato, perchè al più presto venga attuata quella politica generale dei parchi che è da tutti auspicata.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero confermare che l'attuale testo del disegno di legge rappresenta uno sforzo compiuto dal Governo e dalla Commissione della Camera: quanto auspicato dal relatore e dal senatore Carelli verrà poi concretato nella legge quadro sui parchi, ma nel frattempo il disegno di legge consentirà di riservare zone verdi della regione calabrese per gli scopi a tutti noti, in attesa di poter attuare il programma di carattere generale. Per quanto riguarda il Parco dei Sibillini, comunico che la Commissione bilancio della Camera ha dato parere favorevole per uno stanziamento di 250 milioni.

Dichiaro pertanto di accettare l'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.

Il Parco si estende in ciascuna delle provincie della Calabria e sarà costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del Parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale della programmazione economica, la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel Parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni.

La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non può essere superiore a 15 mila ettari.

Tuttavia la superficie del Parco può essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'interno del Parco sono costituite:

a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;

c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di classi arboree di elevata età;

d) zone non boscate.

(È approvato).

Art. 3.

Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel territorio del Parco è vietato:

a) esercitare l'attività di disboscamento;

b) modificare il regime delle acque;

c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;

d) esercitare la caccia o la pesca;

e) effettuare utilizzazioni agrarie;

f) eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

g) allestire attendamenti e campeggi;

h) accendere fuochi all'aperto;

i) praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato o di altro sport organizzato;

l) svolgere attività turistiche.

Inoltre, nelle zone di cui alla lettera a) del precedente articolo, è vietata qualsiasi altra attività che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso.

Nelle zone, di cui alla lettera b) del precedente articolo, è consentito all'Amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attività di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

Nelle zone, di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo, sono consentite:

a) costruzioni di opere di viabilità per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;

b) l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche.

Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresì consentite — previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco — le seguenti attività:

a) le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuità del bosco in conformità ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalità produttive, anche di quelle naturalistiche e turistiche;

b) quelle di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco.

L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, è rilasciata dall'amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attività da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalità del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6.

Nelle zone non boscate, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza della norma di cui al precedente comma tutte le attività indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 5.

La delimitazione delle zone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed all'articolo 2, è effettuata con decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e su proposta del Comitato di cui all'articolo 9.

Per ogni comune, sono indicati dal Comitato, su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati da comprendere eventualmente nel territorio del Parco nonché la ripartizione del medesimo nelle zone di cui all'articolo 2.

Un esemplare della mappa deve essere affisso per 60 giorni all'Albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel Parco.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel Parco e di delimitazione delle zone, devono essere presentati a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni al comune al quale appartengono i terreni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette — unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione — gli eventuali reclami, nonché l'esemplare della mappa al Comitato, di cui all'articolo 9, che entro 30 giorni dalla ricezione inoltra gli atti al Ministero della agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto del Ministro.

(È approvato).

Art. 6.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del Comitato di

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'Amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal Comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

(È approvato).

Art. 7.

L'Opera Sila — Ente di sviluppo in Calabria — in conformità dei compiti istituzionali, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e turistiche per la valorizzazione del territorio stesso con l'osservanza delle norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'Amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dall'Ispettore regionale delle foreste, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

(È approvato).

Art. 9.

L'amministrazione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un

« Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria », così composto:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzione di presidente;

2) il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;

4) un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno;

5) un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

6) due rappresentanti dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;

7) il Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;

8) il Soprintendente ai monumenti della Calabria;

9) il Capo della sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;

10) un rappresentante del CONI;

11) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei Consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, di cui almeno uno per provincia espresso dalla minoranza;

12) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate;

13) un docente universitario di botanica;

14) un docente universitario di zoologia;

15) un docente universitario di selvicoltura;

16) un docente universitario di urbanistica;

17) un rappresentante dell'Associazione « Italia nostra »;

18) un rappresentante dell'Associazione dell'unione dei forestali d'Italia.

Il Direttore del Parco parteciperà ai lavori del Comitato con voto consultivo.

Il Presidente ed i membri del Comitato di cui al presente articolo sono nominati con

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)74^a SEDUTA (8 marzo 1968)

decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e durano in carica cinque anni.

Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità di funzione.

(*È approvato*).

Art. 10.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:

a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del Parco;

b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;

c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;

d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco.

Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresì essere sentito:

a) sui piani di assestamento boschivo;

b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesistici;

c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;

d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni — in quanto applicabili — contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 12.

Nell'organico previsto dalla tabella I, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301,

sono riservati 10 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai Parchi nazionali.

(*È approvato*).

Art. 13.

Al servizio di guardiania nonché alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il Corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale.

Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.

Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera Sila — Ente di sviluppo in Calabria — distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.

(*È approvato*).

Art. 14.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno sugli stanziamenti recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e sue integrazioni e modificazioni, e con ogni altro contributo erogato da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera a) si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione dell'allegato contenente la corografia.

(È approvata).

P I N N A. Propongo di aggiungere, nell'ordine del giorno presentato dal relatore, le parole: « e insulare » dopo l'altra: « centrale », nel primo periodo.

P R E S I D E N T E. Mi associo.

Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal relatore e accettato dal Governo, con la modifica proposta dal senatore Pinna.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate, ricordando che la Camera dei deputati ne ha modificato anche il titolo.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente TEDESCHI

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'ETFAS — Ente di sviluppo in Sardegna ad alienare terreni al comune di Alghero » (2829) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'ETFAS — Ente di sviluppo in Sardegna ad alienare terreni al comune di Alghero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - è autorizzato a trasferire in proprietà

del comune di Alghero il complesso immobiliare denominato « Maria Pia », della estensione di ettari 94.05.45, ricadente nel perimetro del piano regolatore del comune predetto.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'Amministrazione comunale di Alghero e l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

È fatto salvo il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio di cui al primo comma del presente articolo.

Il ricavato sarà utilizzato dall'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricole ed all'assegnazione in poderi o quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

T I B E R I, *relatore*. Con il disegno di legge si vuole ovviare a quanto previsto dalla legge n. 211 del 1953, per la quale l'Ente di sviluppo in Sardegna è vincolato ad impiegare i terreni sotto la sua giurisdizione alla trasformazione agraria e all'assegnazione, alla conduzione e alla coltivazione diretta. Ora nell'agro di Alghero esiste un complesso immobiliare denominato « Maria Pia », dell'estensione di circa 95 ettari, che è ritenuto di difficile trasformazione; ed è per tale motivo che con il provvedimento si autorizza l'ETFAS a vendere tale terreno al comune, in modo che possa rientrare nell'ambito del piano regolatore.

Le condizioni di vendita sono quelle previste dalle leggi vigenti e ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed il ricavato dovrà essere destinato all'acquisto di terreni che possano soddisfare alle esigenze della legge n. 211 già citata.

Ciò considerato, e nella piena persuasione che si tratti di un'operazione recante tutti i crismi della corrispondenza alle leggi citate, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

P I N N A . Premesso che il comprensorio « Maria Pia » non si estende solo per 95 ettari, bensì per 200 e più ettari, essendo quello di cui si tratta solo una parte dell'intero complesso, dall'Ente stesso già bonificato ed assegnato alla conduzione, il disegno di legge riporta su una linea di corretta e legale amministrazione un atto dispositivo che l'ETFAS aveva già concordato con l'Amministrazione comunale di Alghero.

L'ETFAS infatti, diversi anni fa aveva stipulato con il comune di Alghero uno schema di conduzione per il quale i suddetti 95 ettari avrebbero dovuto essere ceduti al Comune stesso al prezzo, che si riteneva equo, di 200 milioni; senonchè volle imporre condizioni veramente eccessive, per il carico di carattere finanziario che sarebbe dovuto ricadere sul Comune, chiedendo che la restante parte del comprensorio fosse urbanizzata e quindi dotata di servizi, di acque e via dicendo, in modo che la spesa sarebbe stata di circa un miliardo.

La questione sollevò proteste anche in sede parlamentare. Io feci rilevare come la situazione fosse disdicevole ai fini di una corretta e giusta amministrazione, e allora ministro Ferrari Aggradi bloccò subito quella che era chiaramente un'operazione improntata a fini speculativi dopo essersi reso conto, attraverso una visita in Sardegna, di come stessero le cose.

Debbo poi dire, in relazione a quanto disposto dal quarto comma circa il vincolo imposto dalla legge del 1939, che mi auguro che tale vincolo non ricada solo sulla parte ceduta al comune di Alghero ma riguardi tutto il territorio; e del resto credo sia proprio così.

Dopo tale digressione, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il disegno di legge rappresenta un punto d'incontro delle diverse esigenze che sono state adeguatamente approfondite nell'altro ramo del Parlamento, per cui mi unisco al relatore nel raccomandarne l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Tantalò: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro » (2828) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tantalò: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Policoro (Matera) i terreni siti in agro di detto Comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del Piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricola ed all'assegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

BOLETTIERI, *relatore*. Per il provvedimento in esame mi richiamo a quanto detto dal collega Tiberi per il disegno di legge n. 2829. Il comune di Policoro è il primo comune sorto in Italia nell'ambito della riforma agraria e dagli iniziali 3.000 abitanti ha oggi pressochè raddoppiato la popolazione, per cui ora si presentano problemi di carattere urbanistico, per la sistemazione dei servizi e via dicendo. Esistono però dei terreni totalmente espropriati, venuti in possesso dell'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise in seguito alla nota legge stralcio e che hanno una superficie totale di circa 630 ettari. Tali terreni non sono stati finora utilizzati adeguatamente per ragioni di impossibilità, mentre sarebbero d'altro canto utilizzabilissimi per i suddetti fini di sistemazione urbanistica; e l'alienazione di essi permetterebbe all'Ente di sviluppo di reperire i mezzi per acquistare altri terreni più idonei alla trasformazione agraria.

Per tale motivo il disegno di legge è, a mio avviso, senz'altro meritevole di approvazione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole al disegno di legge, considerati anche i suoi fini di carattere sociale ed economico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sedati e Sammartino: « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria » (2838) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Sedati e Sammartino: « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Detto ente subentra alla Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui al presente articolo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'Istituto medesimo terreni della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di San Pietro Avellana ».

BOLETTIERI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è inteso a riparare un vero e proprio errore. Quando si istituì l'Istituto sperimentale per la silvicoltura con sede in Arezzo, si ebbe il torto di non salvaguardare una stazione razionale di alpeggio che aveva finalità non attinenti con la sperimentazione forestale ma serviva da guida per l'allevamento del bestiame, realizzando bene i suoi compiti ed avendo creato in questi ultimi anni un movimento di produzione zootecnica di un certo rilievo. Stabilendo la soppressione di questa stazione razionale di alpeggio, il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, è fra l'altro in contraddizione con l'articolo 3 del Piano verde, che consente la soppressione o la fusione di enti di sperimentazione agraria, mentre la stazione razionale di alpeggio ha compiti e finalità differenti dalla sperimentazione.

Aggiungo che tra le attività di questa stazione razionale di alpeggio è compresa quel-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

la di un Centro di addestramento per giovani operatori agricoli del Molise, con annesso Convitto, che organizza annualmente corsi di istruzione e di perfezionamento nel campo dell'allevamento cui nell'ultimo anno hanno partecipato 150 elementi fra allievi ed allieve. Come dicevo, detta stazione di alpeggio è divenuta un centro di promozione dell'allevamento zootecnico, valorizzando sia l'ambiente territoriale che l'elemento umano che si dedica a tale attività. Sono in funzione una stalla con oltre 100 capi bovini di razza bruno alpina, allevati in purezza, e un caseificio che produce annualmente una discreta quantità di ottimo formaggio.

Oltre che bestiame per la monta, la predetta stalla consente anche di cedere alle stazioni di fecondazione naturale del Molise ottimi torelli di alta genealogia per il rinnovo dei produttori e manze gravide agli allevatori dell'intera regione. Sono, infine, funzionanti due pubbliche stazioni di fecondazione naturale, una bovina e l'altra equina, con riproduttori di altissima genealogia per inseminazione del bestiame della zona.

In conclusione, onorevoli colleghi, penso che si possa approvare senza preoccupazioni questo disegno di legge, riparatore, non dico di una ingiustizia, ma di un errore derivato dalla poca conoscenza delle funzioni della stazione razionale di alpeggio di San Pietro Avellana.

C A R E L L I . La stazione di alpeggio ha anche una funzione notevole nella lotta contro la tubercolosi bovina e rappresenta un esempio da seguire per l'allevamento del bestiame, come ci ha spiegato il collega relatore.

Pertanto io sono del parere che la modifica proposta debba essere intesa, ed approvata, non come correzione di un errore ma come un reale assestamento, in una zona dove c'è un centro di allevamento zootecnico, del citato decreto presidenziale del novembre 1967.

M A G L I A N O . Sono intervenuto a questa discussione unicamente come rappresentante della zona che è interessata al disegno di legge in esame.

Ringrazio il senatore Bolettieri della sua precisa e chiara relazione e richiamo l'attenzione dei colleghi soltanto sul fatto che il titolo del disegno di legge in esame — « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria » — potrebbe indurre in errore. In realtà, nessuna modifica viene apportata al decreto presidenziale: si tratta soltanto della correzione di una svista, diciamo così, verificatasi nella formulazione delle norme del decreto presidenziale.

La stazione razionale di alpeggio di cui si tratta non ha niente a che vedere con l'Istituto sperimentale per la silvicoltura. A San Pietro Avellana c'è una foresta di 1.200 ettari, una delle più belle foreste demaniali del Mezzogiorno, di cui solo cento ettari sono utilizzati dalla stazione razionale di alpeggio: gli altri 1.100 ettari potranno ben rispondere alle esigenze e necessità dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura considerate nel decreto presidenziale.

Questa stazione razionale di alpeggio, che fra l'altro fu inaugurata dall'attuale Ministro dell'agricoltura, rappresenta per la zona una vera e propria industria: è da tener presente che non solo vi sono un centro di allevamento e di rimonta ed un caseificio, ma, come è stato detto, perfino un convitto; vi sono poi otto famiglie di lavoratori ed impiegati, che, se il disegno di legge non fosse approvato, sarebbero estromessi senza alcun motivo. Tale stazione è una delle piccole concessioni che il Molise ha potuto ottenere per l'attività di alta montagna.

Quindi, mi sembra che il disegno di legge — che apparentemente, ripeto, è una modifica, ma in realtà, come diceva il collega Carrelli, costituisce un assestamento, una migliore applicazione del decreto presidenziale n. 1318 — possa essere senz'altro approvato; e di ciò ringrazio anticipatamente i colleghi.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo condivide l'opportunità di questo as-

sestamento, come è stato ben definito dal senatore Carelli, del decreto presidenziale 29 novembre 1967, n. 1318, e pertanto si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franco ed altri: « Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (2820) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franco, Bianchi Fortunato, Stella, Prearo, Armani e Valeggiani: « Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estese anche alla coltura viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.

T I B E R I , relatore. Onorevoli colleghi, l'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, prevede la concessione di contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli « per assicurare — è scritto esattamente nel testo della norma — una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali

e da malattie da *virus* », limitatamente, però, ai trattamenti antiparassitari riguardanti le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicole e bieticole, con esclusione — quindi — di quelli per le colture viticole.

Siccome i viticoltori, come è noto, si trovano nella condizione di aver bisogno di una assistenza come quella prevista per le altre colture, il presente disegno di legge, venendo incontro alle loro esigenze, è diretto a completare, praticamente, l'articolo 7 della legge summenzionata. Aggiungo che durante la discussione della legge ci battemmo affinché anche le colture viticole fossero ammesse alle provvidenze per la difesa fitosanitaria previste dal predetto articolo 7. Ritengo quindi che il presente provvedimento, il quale è appunto inteso ad eliminare una sperequazione estendendo le provvidenze di cui si tratta anche alle colture viticole, quando la difesa fitosanitaria venga eseguita in forma associativa con mezzi aerei e su aree territoriali consistenti, possa senz'altro godere dell'approvazione della Commissione.

C A R E L L I . Come ha ricordato il relatore, quando a suo tempo affrontammo l'esame dell'articolo 7 della legge n. 910 del 1966, noi discutemmo circa l'inclusione, fra i settori che avrebbero beneficiato delle provvidenze previste per la difesa fitosanitaria, anche di quello viticolo; però non approfondimmo il problema perchè eravamo convinti che la lettera a) dell'articolo 7 — che recita: « sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticola, agrumaria, olivicola e bieticola » — si riferisse anche alla coltura viticola, giacchè nella coltura ortofrutticola, come ci fu detto.

Ora, la precisazione che si vuole effettuare col presente provvedimento è opportuna, perchè tende ad evitare perplessità nell'applicazione dell'articolo 7 della legge citata. Dico « precisazione » perchè il terzo comma dell'articolo già prevede l'estensione alle ope-

razioni eseguite con mezzi aerei delle aliquote dei contributi di cui alla lettera a).

Nel cosiddetto oltre Po vi sono oltre duemila ettari di terreno coltivati a vigneti; anche nelle Marche si vanno estendendo i vigneti per incrementare la produzione del Verdicchio; ma si può dire che in tutta l'Italia, in genere, con l'applicazione della legge sulla denominazione di origine dei vini, le colture viticole si vanno addensando in zone appropriate su superfici di centinaia di ettari: pertanto l'uso dei mezzi aerei per la lotta contro i parassiti delle piante, specialmente con l'impiego di prodotti antiperonosporici, dovrà essere sempre maggiore.

SANTARELLI. Vorrei sapere se a questa estensione delle provvidenze per la difesa fitosanitaria alla viticoltura sarà fatto fronte con gli stessi stanziamenti previsti nella nota legge n. 910.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non c'è nessuna integrazione degli stanziamenti già stabiliti.

SANTARELLI. Allora, poichè la azione per combattere i parassiti si svolgerà su un campo vastissimo, dovendo interessare le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicole, bieticole e viticole, mancando un'integrazione dei fondi, succederà che le somme già stanziare si riveleranno insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi che si sono stabiliti.

TORTORA. Ricordo che, quando discutemmo di questo problema in occasione dell'esame del Piano verde, non accoglieremo emendamenti intesi ad estendere alla viticoltura la concessione dei contributi per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie proprio per non disperdere eccessivamente i fondi a disposizione. Tali emendamenti, proposti se non erro dal senatore Cippola e da altri colleghi provenienti soprattutto dalle zone meridionali, vennero respinti dal Governo perchè — si disse — con la

dispersione dei mezzi praticamente si finiva col non assolvere ai compiti che bisogna affrontare.

Oggi invece perviene al nostro esame il presente disegno di legge, che è appunto diretto ad ammettere quella estensione che allora fu esclusa.

CARELLI. Ma riguarda la lotta antiparassitaria effettuata con mezzi aerei, che è utilissima.

TORTORA. D'accordo, tutte le operazioni di questo genere sono utili; però quando si disperdono i mezzi finanziari a disposizione, si finisce col danneggiare tutti e col non raggiungere completamente nessuno degli obiettivi che erano stati prefissi. Come si fa ora a cambiare opinione, a distanza di pochi mesi?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, in sede di discussione del Piano verde, espresse il proprio punto di vista incerto, anzi addirittura negativo, nei confronti di una estensione di questo tipo, che — si disse — avrebbe finito col polverizzare l'intervento statale, a danno dei settori produttivi espressamente indicati dalla legge.

Tuttavia la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il presente disegno di legge; ed il Governo non era contrario in senso assoluto: solo riteneva i mezzi disponibili non adeguati alla volontà del Parlamento.

Comunque, il Ministero, nelle direttive che impartirà per l'applicazione di questa norma, raccomanderà di limitare la concessione dei contributi accordandola solo quando si tratti di una operazione che interessi una considerevole superficie, vi sia una assoluta convenienza nell'uso del mezzo aereo o questo sia l'unico mezzo tecnicamente utilizzabile per la difesa fitosanitaria delle colture viticole.

Naturalmente, vedremo, dopo i primi mesi di applicazione della legge, come andranno le cose, nel senso che potremo ritoccare la

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

disposizione in esame fra qualche tempo, se sarà il caso. Per il momento lasciamo che l'iter di questo disegno di legge giunga alla sua conclusione, con l'impegno di riesaminare la situazione appena sarà possibile.

Con questa riserva, il Governo dichiara di adeguarsi alla volontà del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Rinaldi: « Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura » (2827) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Rinaldi: « Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T O R T O R A , relatore. La sostanza della modifica proposta è presto detta: l'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, numero 614, stabiliva che il bilancio dei consorzi apistici venisse costituito dalle contribuzioni degli apicoltori consorziati, fissando la misura massima del contributo in lire due annue per ogni alveare; successivamente, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 487, detto contributo fu elevato al limite massimo di lire 20 per alveare, e fino ad oggi è rimasto invariato.

È da considerare che l'attività svolta dai consorzi apistici non è di carattere economico ma di pubblico interesse: essa infatti

comprende la lotta contro le malattie delle api, e la divulgazione dei mezzi più idonei a prevenirle e a combatterle, la diffusione di metodi razionali di allevamento e la cura della purezza e della selezione dell'*apis ligustica*, oltre alla vigilanza per la repressione delle frodi.

Ora, la misura del contributo versato per ogni alveare è estremamente modesta, ai tempi nostri. Se noi consideriamo — come è scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge — che al massimo un consorzio riunisce dai 15 ai 20 mila alveari, facendo un rapido calcolo ci accorgeremo che l'insieme delle contribuzioni può arrivare al massimo a lire 400.000 ogni anno, somma assolutamente insufficiente per far fronte ai compiti e alle funzioni che ho rapidamente indicati.

In tale situazione di carenza, è avvenuto che molti consorzi non hanno potuto occuparsi della funzione più importante, cioè quella della lotta contro le malattie delle api; per cui si son venute a registrare nel nostro Paese gravi conseguenze negative. Io non sono un tecnico, però nella relazione introduttiva è scritto che questa grave situazione si ripercuote su tutta l'agricoltura, perchè le colture agrarie non verrebbero più a beneficiare dell'azione pronuba delle api; ciò che rappresenterebbe un danno incalcolabile per la produzione agricola.

Vi prego pertanto di approvare il disegno di legge inteso ad elevare la misura massima del contributo annuo per ogni alveare da lire 20 a lire 150, secondo un meccanismo che evidentemente si riferisce alla rivalutazione della lira, per consentire ai consorzi apistici di poter svolgere i loro compiti.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo con le conclusioni del relatore ed esprime parere favorevole sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

74ª SEDUTA (8 marzo 1968)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del Regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

(È approvato).

Art. 2.

Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 otto-

bre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari